



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24 DI CONSIGLIO COMUNALE

Estratto dal verbale della seduta del 28/04/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI E DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

BIOLCHINI LUCIANO	Sindaco	Presente
VIGNOCCHI GIANLUCA	Consigliere	Presente
BALDONI RAFFAELE	Consigliere	Presente
CHICHI MASSIMO	Consigliere	Presente
FRAULINI SOFIA LEDA	Consigliere	Presente
FALANGA TERESA	Consigliere	Presente
MONTANARI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
BENASSI GEMINIANO	Consigliere	Presente
VERUCCHI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SANTI TIZIANO	Consigliere	Presente
ISEPPI STEFANO	Consigliere	Presente
CARGIOLI STEFANIA	Consigliere	Presente
CORSINI AROLDI	Consigliere	Presente
CATANI FABIO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente
MINELLI MORENA	Consigliere	Assente

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: BELLOI, CAMATTI, ISEPPI, MUZZARELLI E PIETROLUONGO.

Assume la presidenza il Sig. CINTORI GIAN PAOLO - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI E DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

(Come previsto del comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Iseppi Daniele per l'illustrazione.

A seguire intervengono nella discussione i consiglieri Catani e Cargioli.

Replica l'Assessore Iseppi Daniele ed infine per esprimere la dichiarazione di voto interviene il consigliere Venturelli.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 13
voti favorevoli	n. 13
astenuti	n. 3 (Iseppi S., Cargioli, Corsini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che le recenti disposizioni normative in materia di attività economiche hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività economiche e produttive volte a liberalizzare l'accesso all'attività e semplificare le relative procedure amministrative;

Verificato, in particolare:

- che il **D.lgs 59/2010** e successive modificazioni ha previsto:
 - all'art. 10 co. 1** *“Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”;*
 - all'art. 8 co. 1** *“Ai fini del presente decreto si intende per: ... (omissis)*
 - g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;*
 - h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la*



salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis)

all'art. 11 co. 1 *“L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:*

- a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
 - 1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;*
 - 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;**
- b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;*
- c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;*
- d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;*
- e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;*
- f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;*
- g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.”*

- che il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito dalla **L. 27/2012** e successive modificazioni, ha previsto:

all'art. 1 *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, co. 2:*

“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”

Verificato, altresì, che **in materia di commercio su aree pubbliche, pur in vigore del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, sono intervenute le seguenti modifiche normative:**

- il **D.lgs 59/2010** e successive modificazioni **all'art. 70** *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*, ai commi 1, 2, 3 ha modificato i commi 2, 4 e 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al co. 5 ha previsto *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su*



aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”;

- in data 05.07.2012 la Conferenza Unificata ha sancito l'**INTESA** ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (pubblicata nella G.U. n.79 del 4 aprile 2013);
- in data 24.01.2013 la Conferenza Unificata ha approvato il **DOCUMENTO UNITARIO** delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;
- in data 24.01.2013 la Conferenza Unificata ha approvato anche l'Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (pubblicata nella G.U. n.42 del 19 febbraio 2013);
- in data 03/08/2016 con documento prot. n.16/94CR08/C11, la Conferenza della Regioni e Province autonome ha predisposto le “ linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016 prot. n.16/94CR08//C11;
- in data 26 settembre 2016 con deliberazione di Giunta n. 1552, la Regione Emilia Romagna ha recepito il documento unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016, prot. n.16/94CR08/C11;

Dato atto che la **Regione Emilia Romagna** in materia di commercio su aree pubbliche ha emanato le seguenti disposizioni normative:

- **L.R. 25 giugno 1999, n. 12** Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- **Delibera di Giunta regionale n. 1368 del 26.07.1999** Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione della Legge Regionale n. 12 del 25 giugno 1999;
- **l'art. 56** Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio della **L.R. 24 marzo 2004, n. 6**;
- **Reg. 29 luglio 2004, n. 20** Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6;
- **L.R. 1 del 10 febbraio 2011** “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”;
- **Delibera di Giunta regionale n. 485 del 22.04.2013** Modifiche all'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 1368/1999;
- **L.R. 4 del 24.05.2013** “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)”;
- **Delibera di Giunta regionale n. 844 del 24.06.2013** Legge regionale n. 4/2013 - Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla regione;
- **Delibera di Giunta regionale n. 2065 del 23.12.2013** Disciplina dei mercatini degli hobbisti. Ambito di applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 844/2013;
- **Delibera di Giunta regionale n. 151 del 10.02.2014** Definizione di concetto di riuso e inapplicabilità delle norme regionali in materia di commercio;



- **Delibera di Giunta regionale n. 826 del 9.06.2014** *Commercio su aree pubbliche, Legge regionale 12/1999: disposizioni transitorie per la partecipazione alla spunta;*
- **Delibera di Giunta regionale n. 1199 del 21.07.2014** *Legge regionale 12/1999 - Commercio su aree pubbliche. Disposizioni transitorie per l'anno 2015;*
- **L.R. 30 luglio 2015, n. 15** *Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014, alla legge regionale n. 12 del 1999, alla legge regionale n. 1 del 2011, alla legge regionale n. 14 del 1999 e alla legge regionale n. 14 del 2003;*
- **Delibera di Giunta Regionale n. 1827 del 24.11.2015** *Commercio su aree pubbliche L.R. 12/1999. Modalità per la partecipazione alla spunta nell'anno 2016;*
- **Delibera di Giunta Regionale n. 2012 del 10.12.2015** *Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica.*
- **Delibera di Giunta regionale 26 settembre 2016 n. 1552** di recepimento del documento unitario delle Regioni e Province autonome del 3/8/2016 prot. n.16/94CR08/C11;
- **Delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2017 n. 57** *Disciplina del commercio su aree pubbliche. Proroga della scadenza delle procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 2016, di recepimento del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94cr08/c11, concernente "linee applicative dell'Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche";*

Verificato che il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti regolamenti di mercato:

- con deliberazione n. 116 del 21/10/1999 e successive modifiche e integrazioni, il "Regolamento del mercato a cadenza settimanale del sabato";
- con deliberazione n. 48 del 18/05/2000 e successive modifiche e integrazioni, il "Regolamento del mercato serale estivo";

Rilevata la necessità di riformulare le disposizioni contenute in tali regolamenti, alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute;

Rilevata l'opportunità di prevedere, oltre all'attuazione di quanto previsto dalle norme statali e regionali vigenti, anche i seguenti requisiti, introdotti unitamente ai relativi controlli, per i motivi imperativi d'interesse generale e per le ragioni di pubblico interesse di seguito specificate:

- a) a tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità pubblica e della sicurezza pubblica, compresa la sicurezza stradale:
 - vincoli relativi alle caratteristiche per le attrezzature utilizzabili atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza del mercato (art. 3 co.1);
 - obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato oppure divieto di tenere il mezzo di trasporto nel posteggio assegnato (art. 20 co.2);
 - possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, in casi contingibili o urgenti, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.(art.9 co.8);
 - possibilità di limitare la superficie del posteggio oggetto di ampliamento (art. 13 co.1);
 - possibilità di limitare la superficie oggetto di ampliamento di posteggi contigui, nel caso di richieste di ampliamento presentate in seguito ad acquisizione di un posteggio da parte di entrambi gli operatori contigui (art. 13 co.5);
 - divieto di partecipare alla spunta se non si occupa il posteggio di cui si è titolare, (art.18 co.4 lett. a);
 - divieto dell'esercizio del commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 1500 (art. 19 co.2);
 - obbligo di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (art. 20 co.3);



- obbligo di agevolare il transito dell'operatore che eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 20 co.4);
 - obbligo di non di far sporgere le tende di protezione dei banchi e le attrezzature oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio e di posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad almeno m. 2.70 dal suolo (art. 21 co.7);
 - misure di sicurezza per le attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano impianti alimentati a GPL e/o impianti elettrici (art. 22);
- b) a tutela della sanità pubblica e della salute:
- vincoli derivati dalle forniture di servizi atte a consentire la vendita di prodotti alimentari (art. 3 co.1);
 - assegnazione dei posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari riservata prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi (art. 9 co.7, art.11 co.2, art.12 co.1);
 - possibilità di limitare la superficie oggetto di ampliamento di posteggi contigui, nel caso di richieste di ampliamento in seguito ad acquisizione di un posteggio da parte di entrambi gli operatori contigui (art. 13 co.5);
 - l'obbligo per l'operatore di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti (art. 21 co.5);
 - apposite norme igienico sanitarie previste all'art. 23;
- c) a tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, ai fini di evitare possibili contrasti con l'utilità sociale:
- indisponibilità del suolo pubblico per lo svolgimento del mercato in concomitanza con determinate festività (art. 2 co.2);
 - in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, obbligo di darne adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello di almeno cm 50 x cm. 50 ben visibile e di tenere la merce usata ben separata da quella nuova (art. 21 co.3);
 - obbligo di arretrare eventuali barriere laterali di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui, fatta salva la possibilità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici per il tempo necessario a tale uso (art. 21 co.8);
 - divieto di vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa (art. 21 co.10);
 - possibilità per gli imprenditori agricoli di occupare un solo posteggio nel mercato, stante anche il limitatissimo numero di posteggi ammessi dalla legge regionale per questo tipo di vendita; (art. 24 co.7);
 - obbligo per gli imprenditori agricoli di presentare, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, copia della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico(art. 24 co.8);
 - obbligo per gli imprenditori agricoli di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 24 co.10);
- d) a tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano:
- obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti (art. 21 co.5);
 - obbligo di utilizzare audiovisivi e apparecchi per l'amplificazione del suono soltanto ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e, comunque, in modo da non arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 21 co.9);



- obbligo di utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti (art. 21 co.12);

Considerato che contestualmente all'approvazione del regolamento occorre procedere, relativamente al Mercato settimanale del sabato, ad individuare via Puccini quale area idonea per eventuali ristrutturazioni o spostamenti parziali dei posteggi del mercato settimanale, in ragione del fatto che essendo la stessa adiacente a Piazza Toscanini si viene a creare continuità con il mercato alimentare e dei fiori. L'Amministrazione comunale procederà ad individuare la dislocazione, le dimensioni ed il numero dei posteggi, nel rispetto dell'occupazione complessiva dell'area destinata al commercio su aree pubbliche;

Considerato inoltre che:

- nel Mercato serale estivo sono assegnati in concessione esclusivamente i posteggi siti in via Giardini e che i posteggi siti in via Manni e via Mercato risultano non assegnati;
- occorre tutelare la pubblica incolumità consentendo il transito dei mezzi d'emergenza in via Manni e via Mercato;
- occorre procedere per le motivazioni summenzionate a sopprimere dalla pianta organica del Mercato serale estivo i posteggi siti in via Manni e via Mercato non assegnati in concessione;
- la soppressione dei posteggi di via Manni e via Mercato comporta un aumento dei parcheggi a disposizione dei fruitori del Mercato serale, migliorando così la viabilità nelle aree adiacenti a quelle attualmente occupate dai banchi di vendita;

Dato atto che:

- nel Comune di Pavullo n/F stazionano di sovente, in adiacenza alla via Marchiani o ad altre strade altamente trafficate, venditori ambulanti e che tale comportamento crea situazioni di pericolo per la viabilità e per i pedoni;
- a volte le merci, in particolare i generi alimentari, vengono collocati sul terreno, esponendo così i consumatori a rischi igienico sanitari;

Visto il D. Lgs 114/98, con particolare riguardo all'art. 28 co.16 che recita :” Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse ...”;

Considerato che è necessario:

- per i motivi imperanti di interesse generale, sicurezza pubblica e igienico sanitari precedentemente menzionati, disciplinare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 114/98, l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, individuando contestualmente ai sensi del citato art. 28 co. 16 del D. Lgs 114/98, le zone dove è vietato il commercio itinerante;
- per economicità del procedimento predisporre un unico regolamento suddiviso in due capi, riguardante la regolamentazione dei mercati e dei posteggi isolati e le attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - allegato 1)-;

Dato atto che le aree di mercato e la consistenza dei posteggi sono riportate nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – allegato 2)-;



Sentito in relazione alle zone da inibire al commercio itinerante il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano;

Sentita in merito la Consulta delle Attività Economiche nelle sedute del 25/10/2016, del 27/01/2016 e del 10/03/2017;

Dato atto che:

- a seguito della riunione della Consulta Attività Economiche del 25/10/2016, ANVA e FIVA hanno fatto pervenire osservazioni alla bozza di regolamento relativo ai mercati e posteggi isolati che sono state discusse nella seduta della Consulta Attività Economiche del 27/01/2017;
- le osservazioni sono state prevalentemente accolte ed il verbale è posto agli atti del Servizio Commercio;
- per la parte di regolamento relativa alle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere favorevole della Commissione Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo espresso in data 24/04/2017

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

DELIBERA

Richiamate integralmente le premesse;

- 1) di approvare il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di individuare via Puccini quale area idonea per eventuali ristrutturazioni o spostamenti parziali dei posteggi del mercato settimanale, in ragione del fatto che essendo la stessa adiacente a Piazza Toscanini si viene a creare continuità con il mercato alimentare e dei fiori. L'Amministrazione comunale procederà ad individuare la dislocazione, le dimensioni ed il numero dei posteggi, nel rispetto dell'occupazione complessiva dell'area destinata al commercio su aree pubbliche;
- 3) di sopprimere dalla pianta organica del Mercato serale estivo i posteggi siti in via Manni e via Mercato, al fine di tutelare la pubblica incolumità consentendo il transito dei mezzi d'emergenza e aumentando nel contempo il numero dei parcheggi a disposizione dei fruitori dello stesso;
- 4) di approvare le aree di mercato e la consistenza dei posteggi di cui all'allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che eventuali ulteriori indicazioni regionali relative all'assegnazione pluriennale dei posteggi verranno recepite direttamente nei bandi approvati dalla Giunta Comunale;



- 6) di demandare alla Giunta, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, i provvedimenti conseguenti all'applicazione del Capo I, art.3 comma 1, lettere e) ed f) del regolamento allegato alla presente;
- 7) di abrogare, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento approvato con la presente deliberazione, i seguenti regolamenti:
 - “Regolamento del mercato a cadenza settimanale del sabato “approvato con propria deliberazione n.116 del 21/10/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - “Regolamento del mercato serale estivo” approvato con propria deliberazione n.48 del 18/05/2000 e successive modifiche e integrazioni.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI E DELLE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Il Direttore dell'Area
Pianificazione e Uso del Territorio
F.to (DE LUCA GRAZIA)

Pavullo nel Frignano, 20/04/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari
F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 26/04/2017

Assessore Proponente
F.to ISEPPI DANIELE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CINTORI GIAN PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo li, 03/05/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Claudio Bonucchi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 03/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampaolo Giovanelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____14/05/2017 _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE